



STATUTO

ARTICOLO 1- DENOMINAZIONI E SEDE

1.1 In conformità agli articoli 9, 17,18, 21 e 33 della Costituzione italiana, e del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) e successive modifiche è costituita l'Associazione non riconosciuta di promozione sociale a tempo indeterminato, artistica, culturale, educativa, ricreativa, senza scopi di lucro e con finalità civiche, solidaristiche, assistenziali e di utilità sociale denominata "Il Jazz va a scuola APS" con sede legale Bologna.

1.2 Fino alla data di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui al d.lgs. 117/2017, la denominazione sociale sarà "Il jazz va a scuola".

1.3 Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune non comporta necessità di modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti nonché ai registri nei quali è iscritta.

1.4 L'Associazione, costituita ai sensi del d.lgs. 117/2017, come ente del terzo settore e associazione di promozione sociale, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro, pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

1.5 L'Associazione si ispira alle norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

1.6 Le attività e le iniziative di formazione promosse dall'Associazione sono aperte a tutti i soci, i quali hanno il diritto di fruirne liberamente nel reciproco rispetto, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti interni.

1.7 L'Associazione accoglie e promuove esperienze di volontariato, servizio civile e cooperazione.

1.8 Il logo è di esclusiva titolarità di IJVAS e possono essere utilizzati esclusivamente dalle associazioni affiliate e/o convenzionate tramite richiesta al direttivo.

ARTICOLO 2 - FINALITÀ

2.1 L'Associazione "Il Jazz va a scuola APS" ha carattere volontario e democratico, apartitica, è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli

Catò Chini

associati stessi, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, artistico – culturali nei confronti degli associati e/o di terzi anche per il perseguimento del bene comune.

2.2 L'associazione si propone di svolgere attività di utilità sociale e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

2.3 Si pone come scopo quello di promuovere, sviluppare, diffondere e valorizzare nella scuola il linguaggio del jazz e le pratiche dell'improvvisazione e dell'invenzione nonché la conoscenza, anche tramite l'ascolto, degli aspetti socioculturali e musicali di questi ambiti anche in interazione con gli altri linguaggi artistico-espressivi, senza discriminazioni di spazio, di tempo, di tendenze e di stili.

2.4 Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione s'impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, di spettacolo e di azione sociale con particolare attenzione al linguaggio del jazz e alle pratiche dell'improvvisazione. Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati l'Associazione, in particolare, persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, iniziative ed attività culturali, artistiche, ricreative, assistenziali e formative nei settori del teatro, della musica, della danza, del cinema e di tutte le altre forme d'arte e di spettacolo, sia a livello nazionale che internazionale promuovendo corsi strumentali e corali, di didattica e di aggiornamento per i formatori e i docenti della scuola, offrendo alle istituzioni scolastiche un punto di riferimento di consulenza e progettazione della musica jazz e sui temi della creatività.

ARTICOLO 3 – ATTIVITÀ

3.1 L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento e il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 che precede.

3.2 A tal fine, in particolare, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie e avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche e/o private o con queste convenzionate.

3.3 Sono attività di interesse generale dell'Associazione, ai sensi dell'art 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa capaci di sviluppare cura e benessere della persona;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale rivolte a persone con disabilità, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

l) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Costa G...

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della L. 6 giugno 2016, n. 106;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della L. 8 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

3.4 Per il raggiungimento dei propri scopi, inoltre, l'Associazione, potrà operare occupandosi di promozione e diffusione di quanto espresso al punto 3.3. A tal fine si impegna a:

- a) promuovere, coordinare e gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica e di storia della musica, corsi di perfezionamento, di alta formazione, attività di aggiornamento rivolte ai formatori, agli esperti e al personale docente della scuola, e ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale jazzistica nelle scuole di ogni ordine e grado;
- b) favorire e organizzare manifestazioni musicali, conferenze, saggi, concerti e ogni altra forma di spettacolo legata alla musica jazz;
- c) promuovere e favorire la formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali di jazz;
- d) organizzare e favorire la partecipazione di gruppi musicali alle manifestazioni più significative ovunque se ne offra la possibilità;
- e) offrire alle istituzioni scolastiche un punto di riferimento, di consulenza per le attività di promozione della musica jazz e nella progettazione degli spazi deputati alla fruizione e all'apprendimento della musica;
- f) svolgere qualsiasi altra attività che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della musica e della cultura musicale jazz che come stimolo per un arricchimento culturale a tutti i livelli;
- g) curare direttamente e indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche e multimediali anche attraverso le reti telematiche;
- h) promuovere ed organizzare, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni musicali, ricreative, di animazione ed artistiche e partecipare con propri soci a convegni, seminari e manifestazioni promosse e organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati;
- i) promuovere, anche attraverso articoli e altri strumenti di web communication su quotidiani, riviste e periodici, la divulgazione del progetto "Il jazz va a scuola";
- j) collaborare con altre associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'associazione medesima;
- k) effettuare, in via accessoria ed occasionale, raccolte pubbliche di fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione ai sensi dell'articolo 143, comma 3, lettera a) del DPR n.917/86, provvedendo a redigere uno specifico rendiconto;
- l) promuovere ed organizzare iniziative, manifestazioni, convegni, incontri ed eventi promozionali per favorire una collaborazione organica fra l'associazione e gli enti e le

Catia Gh:

- istituzioni pubbliche e private, gli enti e le associazioni operanti nel campo della didattica jazz e dei festival jazz e in particolare con le associazioni aderenti alla Federazione e ad enti, associazioni e organizzazioni internazionali;
- m) compiere, promuovere, organizzare, dibattiti, incontri, tavole rotonde, convegni, mostre, laboratori come eventi tesi alla sensibilizzazione della pubblica opinione riguardo alle finalità dell'associazione;
 - n) realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili, impianti e attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento della propria attività;
 - o) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e finanziamenti purché finalizzati al raggiungimento degli scopi statutari;
 - p) stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
 - q) favorire, mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini artistici simili a quelli della associazione o tali da facilitare all'associazione stessa il raggiungimento dei suoi scopi;
 - r) erogare premi e borse di studio per i partecipanti all'attività didattica e alle altre attività organizzate dall'Associazione;
 - s) svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, ed esercitare in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste, piccoli eventi e sottoscrizioni anche a premi) anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti in materia di fotografia, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;
 - t) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
 - u) inoltrare le opportune richieste di contributi per effettuare raccolte pubbliche di fondi a Enti Privati, Enti Pubblici, persone fisiche e persone giuridiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
 - v) svolgere ogni altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi istituzionali, nei limiti di legge;
 - w) organizzare attività formative e laboratori artistici e coreutici con la possibilità di somministrazione alimenti e bevande ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia e organizzare viaggi e soggiorni turistici legati alle tematiche del jazz e delle musiche improvvisate;
 - x) potrà aderire e/o mantenere rapporti con organizzazioni nazionali ed internazionali che hanno finalità affini alla propria;
 - y) potrà avvalersi di figure professionali di diversi ambiti e settori sia estranei all'Associazione sia ricorrendo ai propri soci;
 - z) Svolgere attività collaterali al fine di promuovere le attività previste nei punti precedenti.

ARTICOLO 4

L'Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art.85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

Oltre alle attività di interesse generale L'Associazione può svolgere, ai sensi della normativa vigente, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali.

Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei/le soci/e.

Catrina G...

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dal D.Lgs. n.117/2017.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi associativi, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune e ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, sempre nel rispetto della normativa di riferimento.

ARTICOLO 5 – SOCI

5.1 All'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri d'ambo i sessi, nonché le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro, che ne condividano le finalità, senza distinzione di sesso, di razza, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa ed accettino le regole dettate dal presente Statuto e dai relativi Regolamenti approvati dagli Organi competenti. L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona. I minorenni e le minorenni lo possono nei modi e termini di legge.

5.2 E' esclusa la temporaneità della vita associativa fatta eccezione nei casi di recesso volontario, mancato rinnovo del tesseramento ed espulsione per infrazioni statutarie.

5.3 I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale fissata dall'Assemblea ed eventuali contributi straordinari associativi deliberati dagli organi. Sono tenuti all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni e a fare quanto nelle loro possibilità per il raggiungimento degli scopi sociali.

5.4 La quota, o contributo associativo, è di carattere annuale, non è rimborsabile, trasmissibile né rivalutabile.

5.5 I singoli soci, in caso di recesso, non potranno chiedere all'Associazione la divisione del fondo comune né pretendere quota alcuna.

5.6 I soci devono accettare in tutto le norme statutarie dell'Associazione e sono tenuti al pagamento di una quota, il cui importo è fissato ogni anno dal Consiglio Direttivo.

5.7 La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- a) recesso indirizzato al Consiglio Direttivo;
- b) mancato versamento della quota associativa annuale se già morosi;
- c) allontanamento in seguito a gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La quota non è cedibile e non si trasmette mortis causa e/o inter vivos.

È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge.

Catia Ghis

ARTICOLO 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

6.1 I soci hanno il diritto a:

- a) Partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché a frequentare se coinvolti, gli istituti scolastici, i teatri e i luoghi di cultura, dove si svolgono attività artistiche organizzate dall'Associazione;
- b) Eleggere gli organi sociali e, se maggiorenni, essere eletti negli stessi;
- c) Esprimere il proprio voto per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti interni;
- d) Per gli/le associati/e minori di età, il diritto di votare in Assemblea solo per atti che non possano comportare una responsabilità per gli/le stessi/e anche di natura patrimoniale è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dai/lle loro esercenti la responsabilità genitoriale.

6.2. I soci sono tenuti a:

- a) Osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b) Sostenere scopi e finalità indicate nell'art. 2 che precede nonché a partecipare attivamente alla vita associativa;
- c) Corrispondere, nei termini stabiliti, la quota o contributo associativo annuale.

6.3 Per la partecipazione nelle assemblee, l'elezione degli organi, nonché per la votazione delle modifiche statutarie, vige il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 e successive mod. e/o integr.

ARTICOLO 7 - VOLONTARIATO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati/e e dalle proprie associate; potrà inoltre avvalersi, solo quando sarà necessario per il perseguimento delle proprie finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati e alle proprie associate, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo o gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ARTICOLO 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Catia Gh.

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea Generale dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente. Gli organi restano in carica 3 (tre) anni ed i componenti sono rieleggibili. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti nel libro soci.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati, i soci vengono iscritti nel libro soci dopo 90 gg dall'accettazione della richiesta di iscrizione.

Viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno 1 (una) volta l'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale precedente. Può essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure su richiesta motivata di almeno un quarto dei soci con diritto di voto.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria viene effettuata dal Consiglio Direttivo in persona del Presidente o di chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da spedire per via telematica a tutti i soci e da pubblicare nell'albo della sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione specifica dell'ordine del giorno. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

È da considerarsi valida la presenza all'assemblea effettuata per via telematica.

È validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sono richieste maggioranze qualificate. I voti sono espressi in modo palese ad eccezione di deliberazioni riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato conferendo delega scritta.

Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

È ammessa l'espressione di voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile identificare l'identità dell'associato che partecipa al voto.

L'Assemblea ordinaria dei soci:

- a) discute ed approva il programma presentato dal Consiglio Direttivo sulle attività da svolgere;
- b) discute ed approva i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo sull'attività svolta;
- c) elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- d) nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- e) delibera l'esclusione degli associati su proposta del Consiglio Direttivo;
- f) delibera sulle modificazioni dello Statuto in seduta straordinaria;
- g) approva eventuali regolamenti e ratifica quelli adottati dal Consiglio Direttivo;
- h) fissa gli indirizzi dell'attività dell'Associazione;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, in seduta straordinaria;
- l) delibera ogni altro argomento e questione previsti dall'ordine del giorno o attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria dei soci delibera in merito alle variazioni statutarie con la presenza di almeno i 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti mentre per lo scioglimento e devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei 3/4 dei soci.

Le discussioni e deliberazioni sono riassunte in un verbale redatto dal socio chiamato dal Presidente a fungere da segretario. Ogni socio ha diritto a consultare il verbale ed estrarne copia.

ARTICOLO 10 - AMMISSIONE DEI SOCI

Catìà Gb.

10.1 Le richieste di ammissione a socio vanno indirizzate, su modulo appositamente predisposto, all'organo di amministrazione o consiglio direttivo, cui è demandato il compito di accettarle o respingerle.

10.2 La domanda di ammissione deve inoltre contenere l'impegno del socio ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione, ad attenersi al presente Statuto e all'eventuale Regolamento interno.

10.3 All'atto del versamento della quota sociale, previa approvazione della domanda di ammissione, l'interessato che abbia presentato istanza assume la qualifica di socio: l'iscrizione dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo dell'associazione alla prima riunione utile che dovrà essere effettuata entro trenta giorni. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, in carenza di risposta, la domanda deve intendersi comunque definitivamente accettata. L'esito della valutazione dovrà essere comunicato all'aspirante socio e annotato nel libro soci, in caso di esito negativo la delibera conterrà le motivazioni che saranno comunicate al socio, insieme alla restituzione della quota associativa. La delibera di diniego produce effetti immediati di decadenza dalla qualifica di socio. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalla qualità di socio fino alla data della mancata ratifica. In caso di diniego l'interessato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

10.4 L'iscrizione dà diritto al rilascio della tessera associativa o di un bollino (opzione) equivalente applicabile su ognuna delle tessere.

10.5 I minori di 18 anni possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale. Gli esercenti la responsabilità genitoriale sono investiti, congiuntamente, del dovere di vigilare sull'osservanza dei doveri di associato che incombono, ai sensi del presente Statuto e dei regolamenti interni, sul socio minorenni.

ARTICOLO 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di cinque a un massimo di sette consiglieri e dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti per un numero di due mandati consecutivi.

Si applica l'art. 2382 del Codice civile e l'art. 2475 ter del Codice civile in tema di conflitto di interessi.

La nomina spetta all'assemblea.

Viene convocato dal Presidente almeno 1 (una) volta l'anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. La seduta del Consiglio è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale a cura del componente chiamato a fungere da segretario.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite; saranno rimborsate le sole spese vive incontrate nell'espletamento dell'incarico.

Nel caso venisse a mancare un componente per dimissioni, o altre cause, gli subentra il primo dei non eletti, fino a scadenza di mandato; se tale modalità non può essere attuata, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio

Catia Gh.

Direttivo, l'intero Consiglio decade. In tale caso, il Presidente uscente è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro sessanta giorni.

ARTICOLO 12 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- a) Elegge nel proprio ambito il Presidente e il vicepresidente. Assegna le deleghe ai componenti del consiglio direttivo;
- b) Formula i programmi dell'attività sociale, redige il progetto di bilancio, nei casi previsti dalla legge, e lo sottopone all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Le modalità di redazione di tali documenti sono definite dal Consiglio Direttivo nel rispetto della Legge e valutate le Linee guida adottate in materia, tenuto conto anche delle caratteristiche dimensionali che assumerà il sodalizio nel tempo e l'eventuale impiego di risorse pubbliche. Il Consiglio Direttivo può adottare strumenti di governance e rendicontazione ulteriore che siano in grado di evidenziare il corretto ed effettivo utilizzo delle risorse messe a disposizione dell'organizzazione: una rendicontazione che prenda in considerazione le risorse impiegate e le attività realizzate, le risorse umane coinvolte ed i beneficiari nonché gli effetti prodotti dall'attività;
- c) ratifica le decisioni urgenti assunte dal Presidente;
- d) convoca l'Assemblea, presentando annualmente alla stessa i bilanci ed una relazione dell'attività svolta;
- e) stabilisce i criteri di determinazione delle quote annue di associazione;
- f) delibera sull'ammissione o esclusione dei soci;
- g) delibera in merito alla formazione e nomina di esperti in qualità di consulenti del Direttivo e delle commissioni di lavoro e alle loro funzioni;
- h) Svolge ogni attività gestionale non espressamente demandata, in forza di legge o del presente Statuto, all'Assemblea o ad altro Organismo statutario.

ARTICOLO 13 - IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di legge ed è garante del funzionamento del direttivo. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, convoca presiede il Comitato Direttivo e l'assemblea.

Stipula tutti gli atti inerenti l'attività dell'Associazione, tutti gli atti e i contratti dell'attività sociale ivi compresi i conti correnti bancari, nonché ogni altro eventuale rapporto con gli istituti bancari.

Il Presidente eletto dal Consiglio direttivo resta in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie. Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica.

In caso di assenza od impedimento del Presidente o ogni qual volta questi è impossibilitato ad esercitare le sue funzioni, la rappresentanza e la firma spettano al Vicepresidente.

Il Presidente può essere revocato dal Consiglio Direttivo se viene meno ai doveri inerenti alle proprie funzioni. Il provvedimento è adottato a maggioranza qualificata di due terzi del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 14 - IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, la nomina

Carlo Gh.

viene ratificata dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

Esso viene scelto tra personalità di grande prestigio con alte qualità morali e culturali tali da portare lustro all'Associazione.

Il Presidente Onorario è nominato al di fuori dei membri del Consiglio Direttivo ed è a tempo indeterminato, salvo rinuncia dello stesso.

Il Presidente Onorario può intervenire alle riunioni del consiglio direttivo ed alle assemblee dei soci solo per esprimere opinioni e pareri non vincolanti sulle materie trattate dal consiglio direttivo o dalle assemblee.

Il Presidente Onorario, non ha diritto di voto, non può ricoprire altre cariche sociali, non è soggetto al pagamento della quota sociale.

ARTICOLO 15 - PATRIMONIO

15.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi ordinari e straordinari (quote associative e contributi annuali) dovuti dagli associati in relazione alle deliberazioni dell'assemblea ed in conseguenza delle previsioni statutarie;
- b) dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- c) rendite patrimoniali;
- d) attività di raccolta fondi;
- e) da tutto quant'altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- f) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- g) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- h) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- i) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale svolte in via secondarie e strumentali e comunque finalizzate al raggiungimento della missione istituzionale;
- j) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- k) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate, sponsorizzazioni, al proprio finanziamento, quali raccolte fondi, feste e sottoscrizioni anche a premi nonché operazioni di fund raising;

Calva Gc'

- l) partecipazioni societarie ed investimenti in strumenti finanziari diversi, nonché gli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito, ove compatibili con la natura e le attività dell'associazione;
- m) entrate derivanti da vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito per finalità di sovvenzione.

15.2 L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

15.3 L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

15.4 L'Associazione può acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, nonché ricevere donazioni, eredità e legati, previa autorizzazione o salvo ratifica delle autorità competenti ove occorra.

ARTICOLO 16 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il Presidente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale convoca l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio sociale.

I bilanci e i rendiconti sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e verranno pubblicati nell'albo dell'Associazione per 15 (quindici) giorni consecutivi prima dell'assemblea convocata per l'approvazione. Ciascun socio può richiedere in qualsiasi momento copia del bilancio o del rendiconto approvato.

ARTICOLO 17 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

Alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 30 del d.lgs. 117/2017, l'Assemblea dei soci nominerà un Organo di controllo monocratico o collegiale, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma.

Alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 31 del d.lgs. 117/2017, l'Assemblea dei soci nominerà un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma.

ARTICOLO 18 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI E VOLONTARI

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 19 – LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere I seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;

Carva G.

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

ARTICOLO 20 – SCIoglimento

20.1 L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

20.2 Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs. del 3 luglio 2018 n. 117.

20.3 Avverso la deliberazione che applica la sanzione disciplinare potrà essere presentato ricorso scritto al Presidente entro il termine di dieci giorni da quello di comunicazione della deliberazione che abbia disposto la sanzione. Sullo stesso si pronuncerà la prima Assemblea dei soci. Salvo ricorrano specifiche motivazioni espresse nel provvedimento, sino allo svolgimento dell'Assemblea l'applicazione delle sanzioni della sospensione e dell'esclusione resterà sospesa.

ARTICOLO 21 - MODALITA' DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' ORGANIZZATE

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti ed autorizzati dal Consiglio Direttivo. Con riferimento all'art. 36 del D. lgs. 117/2017, in caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

21.1 L'Associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro neanche indiretti.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato in armonia con quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. 117/2017.

Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti all'art. 17 d.lgs. 117/2017. I rimborsi spese forfetari sono ammessi esclusivamente nei limiti indicati dall'art. 17, comma 4, del d.lgs. 117/2017.

Laddove sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, l'Associazione potrà avvalersi di lavoratori dipendenti o parasubordinati o di qualsiasi altra forma di lavoro e

Catia Gili

collaborazione. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari ovvero al cinque per cento del numero dei soci.

ARTICOLO 22 - RAPPRESENTANZA E POTERI

- 22.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti di terzi.
- 22.2 L'Associazione risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal suo legale rappresentante ovvero da chi ne ha legittimamente i poteri.
- 22.3 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione anche in giudizio.
- 22.4 Per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario è necessaria, oltre alla firma del Presidente, quella del componente il Consiglio Direttivo a ciò designato.
- 22.5 Il Consiglio Direttivo può nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione del componente designato, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
- 22.6 Qualsiasi impegno che comporti responsabilità finanziarie deve risultare da apposito processo verbale.

ARTICOLO 23 - DISPOSIZIONI FINALI

L'associazione potrà dotarsi di un regolamento interno, ove ritenuto necessario.
Il regolamento, predisposto dal Consiglio Direttivo, è approvato dall'Assemblea dei soci.
Per quanto qui non previsto valgono le disposizioni di legge in materia di associazioni non riconosciute.
Per quanto non compreso nel presente Statuto valgono le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.



Catia Ghi